

- 3) Nell'ipotesi descritta nella seconda questione, se sia rilevante per qualificare come «accessoria» l'operazione di locazione il fatto che la medesima è stata realizzata a favore di un terzo, persona giuridica nell'ambito della quale la persona fisica ha la qualità di socio e di amministratore, la quale [persona giuridica] ha sede stabile nell'immobile di cui si tratta e svolge attività professionale della stessa natura [dell'attività professionale] della persona fisica in discussione.

---

(<sup>1</sup>) GU 2006 L 347, pag. 1.

---

**Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-737/14, Vnesheconombank (VEB) / Consiglio**

**(Causa C-731/18 P)**

(2019/C 65/33)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### **Parti**

*Ricorrente:* Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga e J. Iriarte Ángel, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea

### **Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018 nella causa T-737/14;
- Decidere definitivamente la controversia accogliendo le domande presentate dalla ricorrente nel contesto della controversia in corso, vale a dire annullare l'articolo 1 della decisione 2014/512/PESC (<sup>1</sup>) del 31 luglio 2014, l'articolo 5 del regolamento (UE) 833/2014 (<sup>2</sup>) del 31 luglio 2014, il nuovo articolo 1 ai sensi della decisione 2014/659/PESC (<sup>3</sup>) dell'8 settembre 2014, nonché il nuovo articolo 5 ai sensi del regolamento (UE) 960/2014 (<sup>4</sup>) dell'8 settembre 2014, nella parte in cui si riferiscono alla VEB e disporre la cancellazione del suo nome dagli allegati rispettivi delle summenzionate decisioni nei quali sia incluso;
- condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente invoca quattro motivi:

1. Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che il Consiglio abbia rispettato l'obbligo di motivazione.
2. Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che non sussista un errore manifesto di valutazione dei fatti sui quali si basano le disposizioni pertinenti degli atti impugnati, il che si risolve altresì in uno sviamento di potere.
3. Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che sia stato rispettato il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.

4. Errore di diritto, in quanto erroneamente la sentenza statuisce che il diritto di proprietà della VEB sia stato rispettato, il che si risolve altresì in una violazione del principio di uguaglianza.

- <sup>(1)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
- <sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1)
- <sup>(3)</sup> Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 54)
- <sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 3)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstol (Svezia) il 30 novembre 2018 —  
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och  
musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI) / Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB.**

**(Causa C-753/18)**

(2019/C 65/34)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Högsta domstolen

**Parti**

*Ricorrenti:* Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAMI)

*Resistenti:* Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il noleggio di autoveicoli equipaggiati di serie con impianti radio implichi che il noleggiatore dei veicoli medesimi costituisca un utilizzatore che proceda ad una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 <sup>(1)</sup> ovvero, rispettivamente, ad una "comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 <sup>(2)</sup>.
- 2) In qual misura rilevino le dimensioni dell'attività di autonoleggio nonché la durata dei singoli noleggi.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Rădăuți (Romania) il 3 dicembre  
2018 — OF / PG**

**(Causa C-759/18)**

(2019/C 65/35)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Judecătoria Rădăuți